

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-4248 del 24/08/2023 |
| Oggetto | Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra del Torrente Sillaro nei Comuni di Argenta (FE) e Conselice (RA). Proc. Cod. BO14T0117 Richiedente: C.A.B. Massari S.C. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-4392 del 24/08/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | GABRIELLA DUGONI |

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra del Torrente Sillaro nei Comuni di Argenta (FE) e Conselice (RA).

Proc. Cod. BO14T0117

Richiedente: C.A.B. Massari S.C.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- il Piano Stralcio per il l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 1474 del 21/03/2017 con la quale l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna - SAC di Bologna ha rilasciato fino al 31/12/2022 alla Società C.A.B. Massari S.C., C.F./P.IVA 00081910390, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di ha 29,44 del torrente Sillaro nei Comuni di Argenta (FE) e Conselice (RA), con prevalenza delle occupazioni in Provincia di Ferrara, ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, individuata al foglio 168 particelle 12, 13, 25, 26/p, foglio 173 particelle 1, 2, 3, 25 e foglio 174 particelle 1/p e 2/p del Comune di Argenta (FE) e foglio 8 particelle 1/p, 4, 90/p, foglio 9 particelle 1, 2, 3 e foglio 10 particelle 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del

Comune di Conselice (RA) (mappali demaniali);

PRESO ATTO

- della domanda pervenuta in data 21/11/2022 registrata al PG/2022/190937 del 21/11/2022 con cui il sig. Tonini Gabriele, c.f. TNNGRL74B07A191P, nella qualità di rappresentante legale della Società C.A.B. Massari S.C., C.F./P.IVA 00081910390, con sede legale nel Comune di Conselice (RA), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 1474 del 21/03/2017 dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna - SAC di Bologna;

- della dichiarazione pervenuta in data 21/07/2023 registrata al PG/2023/128097 del 24/07/2023 con cui il sig. Tonini Gabriele, c.f. TNNGRL74B07A191P, nella qualità di rappresentante legale della Società C.A.B. Massari S.C., dichiara di non voler aderire al progetto regionale "Mettiamo radici per il futuro" in quanto non prevedono di effettuare nuove piantumazioni;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 70 del 15/03/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060001 "Valli di Argenta";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna (conservato in atti al prot. PG/2023/122983 del 14/07/2023);

– Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 2023/00158 del 12/07/2023 in atti al PG/2023/124011 del 17/07/2023);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 1474 del 21/03/2017, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2022;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 4.651,91 per l'occupazione ad uso coltivazioni agricole e sfalcio, di cui ha già versato un importo pari ad € 4.542,21 in data 21/03/2023;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 109,70 quale canone residuo per l'anno 2023, versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 4.651,91;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 10108 del 02/09/2008 in € 4.096,54;
- di quantificare in € 555,37 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2022;
- in data 09/09/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 23/08/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 665,07 comprensivo di:
 - € 109,70 a titolo di quota di canone residua dovuta per l'anno 2023;
 - € 555,37 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società C.A.B. Massari S.C., C.F./P.IVA 00081910390, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del torrente Sillaro, di ha 29,44 sita nei Comuni di Argenta (FE) e Conselice (RA), catastalmente identificata al fg. 168 particelle 12, 13, 25, 26/p, foglio 173 particelle 1, 2, 3, 25 e foglio 174 particelle 1/p e 2/p del Comune di Argenta (FE) e foglio 8 particelle 1/p, 4, 90/p, foglio 9 particelle 1, 2, 3 e foglio 10 particelle 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del Comune di Conselice (RA) (mappali demaniali) per uso sfalcio e coltivazioni agricole, codice pratica BO14T0117;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/08/2023 (PG/2023/144194 del 23/08/2023);
4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 4.651,91 per l'occupazione ad uso coltivazioni agricole e sfalcio, di cui ha già versato un importo pari ad € 4.542,21;
5. di quantificare il deposito cauzionale in € 4.651,91;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 09/09/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 23/08/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 665,07 comprensivo di:
 - € 109,70 a titolo di quota di canone residua dovuta per l'anno 2023;
 - € 555,37 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione entro il medesimo termine e relative ricevute del pagamento effettuato;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla Società C.A.B. Massari S.C., C.F./P.IVA 00081910390 (cod. pratica BO14T0117).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce il torrente Sillaro, individuata al 168 particelle 12, 13, 25, 26/p, foglio 173 particelle 1, 2, 3, 25 e foglio 174 particelle 1/p e 2/p del Comune di Argenta (FE) e foglio 8 particelle 1/p, 4, 90/p, foglio 9 particelle 1, 2, 3 e foglio 10 particelle 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del Comune di Conselice (RA), (mappali demaniali) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 29,44, è destinata ad uso sfalcio e coltivazioni agricole.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 4.651,91 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 4.651,91 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni

derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione BO14T0117;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

E DA ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, già contenute nella determinazione DET-AMB-2017-1474 del 21/03/2017 e confermate con nota prot. PG/2023/122983 del 14/07/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna:

“1. Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3. Nei piani golenali e, ove presenti, nei banconi esterni con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio

e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.

4. Nelle zone vincolate come ZPS-SIC, ubicate a valle del ponte della Cardinala (ad eccezione dei terreni agricoli a lato campagna in Comune di Conselice (RA) fog. 8 mapp. 4 ;fog. 9 mapp. 3; fog. 10 mapp. 32, 33, 34, 35 e in Comune di Argenta (FE) fog. 173 mapp. 2, 3; fog. 168 mapp. 13; fog. 174 mapp. 2/p. lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.667 del 18/05/2009 e dal nulla osta del Parco del Delta del Po n.267 del 4/08/2013 ed in particolare:

- Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea del canneto negli anni pari in destra idraulica e negli anni dispari sinistra idraulica, nel periodo compreso tra l'11 agosto e 19 febbraio anche più volte nel corso dell'anno.

- Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto sia negli anni pari che in quelli dispari, anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo non prima del mese di giugno (a rispetto del periodo di fioritura delle orchidee eventualmente presenti sulle sponde arginali) e infine nel periodo agosto-settembre.

- I mezzi meccanici che dovranno svolgere gli interventi dovranno essere dotati di idonei dispositivi per la salvaguardia della fauna eventualmente presente (barra di involo e strumenti di segnalazione acustica).

- Gli sfalci dovranno essere svolti con gradualità, evitando la presenza contemporanea di più mezzi operativi in diverse zone dell'area interessata, in maniera da evitare la dispersione degli animali presenti in ambiti di Pre-Parco Interessati da attività venatoria.

- Durante il periodo venatorio, i lavori di sfalcio dovranno essere effettuati solo nelle giornate di martedì e venerdì, giorno di silenzio venatorio, al fine di evitare la dispersione degli animali verso aree esterne cacciabili.

- Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate dai mezzi durante la fase di lavoro, in particolare dovranno essere limitati i danni alle specie di uccelli nidificanti (in particolare aironi, cormorani e mignattino piombato).

5. Nelle zone non ricadenti nei vincoli ZPS-SIC, lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentita sia negli anni pari che in quelli dispari.

6. Per lo sfalcio della vegetazione erbacea è da preferire, particolarmente nelle zone vincolate ZPS-SIC, l'utilizzo di barre di involo.

7. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

8. E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso.

9. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi riduzioni del canone.

10. Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da

non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

11. E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

12. Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di emersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

13. Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

14. E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sotto banche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

15. E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

16. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

17. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

18. L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.

19. *L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.*

20. *In caso di mancato rinnovo o per revoca o di dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.*

21. *L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.*

22. *Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.*

23. *Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*

24. Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente."

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2023/00158 del 12/07/2023 rilasciato dall'Ente Parco del Delta del Po:

"- sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di metri lineari 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente;

- lo sfalcio meccanico delle piane golenali potrà essere eseguito una sola volta l'anno, al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio;

- è vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.